

tario di 'Stato di Sua Santità, che è la seguente.

Roma Cattolica si è sempre fatto un pregio di adempire ai Sacri doveri dell'Ospitalità; e Roma Civile si è costantemente distinta sopra ogni altra Metropoli nell'amorosa accoglienza degli Esteri. A fronte delle attuali circostanze d'Italia, e del sistema delle opinioni concepite da' Popoli su i Nazionali Francesi, non possono, nè debbono soffrire alterazione veruna queste massime di Religione, e di Gloria. L'Apostolico zelo della Santità di Nostro Signore Papa PIO VI. felicemente Regnante ha ben dimostrata la sua paterna sollecitudine a pro di que' virtuosi Emigrati, i quali avendo anteposta la fedeltà, e l'attaccamento per la Fede Cattolica alle lusinghe o di una eminente condizione di nascita, o d'impieghi luminosi, o di pingui rendite, o di altre viste terrene, hanno tutto abbandonato per mantenersi nel centro dell'Unità; e nel concorso di tanti Venerabili Vescovi, zelanti Ecclesiastici, sagge Vergini, ed altri individui di specchiata probità, che han cercato, e trovato un'amoroso asilo fra le braccia del Padre comune de' Fedeli, ha il S. Padre avuta in mezzo all'angustie del suo Ministero la consolazione di vedere sotto i suoi occhj un Trionfo degno de' primi Secoli della Chiesa: Trionfo, al quale sono concorsi gloriosamente anche altri illustri Dominj, ed altri n'ha egli stesso animati con suo special Breve de' 21. del decorso novembre. Nel rimanente i pacifici sentimenti, quali la Sant. Sua ha solennemente dichiarato al Pubblico di voler conservare nelle divise circostanze verso tutti gli Esteri, senza omettere alcuna di quelle provvidenze, quali esige la vigilanza di un ben regolato Governo per garantire la sicurezza del suo Stato, e la tranquillità de' suoi Sudditi, debbono necessariamente produrre, che gli Esteri stessi, qualunque sia la loro origine, non soffrano molestia, o aggravio nel suo Dominio, ogni qualvolta uniformandosi alle leggi proprie, e regolatrici del medesimo, non si rendano immeritevoli di quell'asilo, protezione, ed amorevolezza, che a questa condizione vien loro accordata dal diritto comune delle Genti, e vi han sempre goduta. Ad effetto pertanto, che queste provvide Cure non rimangano in avvenire per qualunque accidente defraudate anche nella menoma parte, ed il Popolo di Roma insieme con tutti gli altri Sudditi Pontificj conservi inviolabilmente i dettami di quella Carità fraterna, e civile urbanità,

che è stata sempre uno de' suoi distintivi caratteri, la Sant. Sua in primoluoogo richiama, e conferma espressamente gli Editti pubblicati in data de' 16. del decorso gennaio, e de' 12. del corrente febbrajo, ed in particolare nella parte, che riguarda gli attrupamenti, ed unioni, per reprimere le quali, se per avventura n'accadesse alcun'altra, sarà impiegata la forza pubblica, e la pena prenderà il luogo dell'indulgenza, e con tutto rigore si procederà del pari contro chi anche occultamente, ed indirettamente l'eccitasse, o in altra maniera se ne rendesse Fautore, Istigatore, o Complice. Vuole inoltre, e comanda la medesima Sant. Sua, che niuno tanto in Roma, che in tutto il suo Stato faccia il menomo insulto, ed ingiuria, rechi danno, ed offesa, vilipenda co' fatti, o colle parole, o attenti in qualsivoglia modo nella Persona, o nella roba alla sicurezza, e tranquillità degli Esteri, o per relazione a loro in qualunque altro Individuo, sotto le pene, le quali sono stabilite non meno comunemente per quelli, che commettono simili eccessi, ma anche particolarmente per gli altri, che si rendono debitori di perturbazione della tranquillità pubblica, coll'espressa dichiarazione, che non suffragherà per esentarli dal rigore delle medesime l'allegazione di qualunque causa, o irritamento, che si pretendesse eccitato, ed occasionato dagli Esteri, o dalle altre indicate Persone, giacchè vuole la Santità Sua, che quante volte si creda di aver motivo di scoppio, reclamo, o lagnanza sulle azioni, e condotta di essi, debba portarsene la rappresentanza ai pubblici Magistrati, il solo giudizio de' quali può senza equivoco, e senza detrimento della verità, e della giustizia decidere del merito, e importanza di simili azioni, e condotta. Nel tempo stesso però, mentre gli Esteri dovranno in vista di queste Sovrane disposizioni esser convinti della sincerità de' pacifici sentimenti del S. Padre, e della parte, che Egli prende efficacemente per la loro tranquillità, e sicurezza nel proprio Stato; la giustizia, ed il dovere esige, che essi vi corrispondano col loro contegno, e perciò sia loro intendere, che saranno ugualmente soggetti medianti le procedure della pubblica Potestà alle corrispondenti pene, quante volte in alcuna maniera perturbino la tranquillità pubblica, o contravvengano alle Leggi dello Stato Pontificio.

Circola qui uno scritto, che dicesi presentato a' 16. gennaio al Re di Napoli dal suo Popolo col titolo: Dimostrazione del